

## *Legge quadro in materia di politiche attive del lavoro*

### **Capo I – Finalità e obiettivi**

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Obiettivi*

Art. 3 - *Funzioni regionali in materia di politiche attive*

Art. 4 - *Tipologie di intervento*

### **TITOLO I - Lavoro per i giovani**

#### **Capo II – Programma “Mi formo e torno”**

Art. 5 - *Finalità e obiettivi*

Art. 6 - *Destinatari del programma, soggetti proponenti e beneficiari*

Art. 7 - *Procedure attuative*

#### **Capo III - Sostegno all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro**

Art. 8 - *Garanzia Giovani*

Art. 9 - *Passaggio generazionale e formativo*

Art. 10 - *Trasmissione di impresa e lavoro autonomo*

#### **Capo IV - Interventi per favorire l'assunzione in Abruzzo di professionalità di elevata formazione**

Art. 11 - *Programma “Torno in Abruzzo”*

### **TITOLO II - Lavoro stabile**

#### **Capo V – Garanzia Lavoro**

Art. 12 - *Programma “Garanzia Lavoro”*

Art. 13 - *Interventi ammessi al contributo. Esclusioni*

Art. 14 - *Destinatari e soggetti ammessi*

Art. 15 - *Premialità*

### **Titolo III - Tutela del lavoro e crisi aziendali**

#### **Capo VI - Progetti strategici di formazione e di sostegno alle nuove professioni**

Art. 16 - *Formazione a sportello*

#### **Capo VII – Contratto regionale di ricollocazione**

Art. 17 - *Istituzione del contratto regionale di ricollocazione e patto di reimpiego*

#### **Capo VIII - Reinserimento dei lavoratori espulsi a causa di crisi o ristrutturazione aziendale e sostegno alle famiglie**

Art. 18 - *Contributo di reinserimento*

Art. 19 - *Destinatari e interventi ammessi. Esclusioni*

Art. 20 - *Premialità*

Art. 21 - *Sostegno straordinario al reddito delle famiglie di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali*

### **TITOLO IV - Lavoro e autoimpiego**

## **Capo IX – Programma “Resto in Abruzzo”**

Art. 22 - *Obiettivi e finalità*

Art. 23 - *Agevolazioni previste e condizioni*

## **Capo X – Microcredito e autoimpiego**

Art. 24 - *Microcredito*

Art. 25 - *Supporto e consulenza all’autoimpiego*

Art. 26 - *Raccordo con le politiche in materia di formazione*

## **TITOLO V - I servizi per il lavoro**

### **Capo XI – Misure organizzative in materia di politiche attive**

Art. 27 - *Comitato regionale per le politiche del lavoro*

Art. 28 - *Strutturazione dei servizi per il lavoro*

Art. 29 - *Organizzazione dei servizi per le politiche attive*

Art. 30 - *Accreditamento dei servizi per il lavoro*

### **Titolo VI - Disposizioni generali, finanziarie e finali**

#### **Capo XII - Disposizioni generali**

Art. 31 - *Misure di raccordo*

Art. 32 - *Priorità di intervento*

Art. 33 - *Requisiti*

Art. 34 - *Cumulabilità*

#### **Capo XIII - disposizioni finanziarie**

Art. 35 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 36 - *Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato*

#### **Capo XIV - disposizioni finali**

Art. 37 - *Clausola valutativa*

Art. 38 - *Entrata in vigore*

Progetto di Legge regionale ..../2019

## ***Legge quadro in materia di politiche attive del lavoro***

### **CAPO I Finalità e obiettivi**

#### **Art. 1 Finalità**

1. La Regione Abruzzo promuove, nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 7 dello Statuto e in coerenza con i principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione Europea, politiche attive del lavoro al fine di contribuire alla piena occupazione e all'ampliamento della base produttiva regionale.
2. Gli interventi e gli incentivi previsti nella presente legge sono orientati ai principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, in coerenza con la strategia europea 2020 e con lo sviluppo della stessa in corso di aggiornamento in sede europea, nonché con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Le politiche attive, riguardanti sia il lavoro dipendente che l'autoimpiego e la promozione di nuova imprenditorialità, dovranno fondarsi sui principi della crescita intelligente, dell'innovazione, della solidarietà intergenerazionale e dello sviluppo dell'economia della conoscenza.
3. Gli interventi e gli incentivi previsti dalla presente legge sono prioritariamente orientati a conseguire gli obiettivi contenuti nella Carta di Pescara approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 502 del 21 luglio 2016, le direttrici di sviluppo di industria 4.0 nonché la strategia per l'Aquila città della conoscenza e dell'innovazione delineata dall'OCSE nel 2009.
4. Le politiche previste nella presente legge dovranno essere mirate a conseguire la buona e stabile occupazione, il superamento di ogni forma di discriminazione, in particolare di genere, a favorire l'accesso al mondo del lavoro rimuovendo gli ostacoli generazionali, a tutelare le categorie svantaggiate.

## **Art. 2** **Obiettivi**

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, le politiche regionali in materia di promozione di nuova occupazione, sia nelle forme del lavoro dipendente che autonomo e di autoimprenditorialità, sono volte a:
  - α) favorire nuove opportunità occupazionali e promuovere forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
  - β) contrastare i fenomeni di lavoro irregolare e lavoro nero;
  - χ) migliorare la qualità del lavoro, garantire la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
  - δ) prevenire e ricercare soluzioni alle crisi aziendali e al reimpiego dei lavoratori disoccupati;
  - ε) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione;
  - φ) favorire, durante tutto l'arco della vita, il diritto all'istruzione e alla formazione dei lavoratori;
  - γ) favorire l'orientamento scolastico e professionale anche monitorando le esigenze formative relative alle nuove abilità e competenze richieste dalle imprese, al fine di

orientare la formazione dei lavoratori alla domanda del mercato del lavoro;

- η) promuovere la sussidiarietà attraverso il riconoscimento del ruolo ricoperto da tutte le parti sociali e la valorizzazione del sistema della bilateralità;
- ι) favorire la collaborazione tra i servizi regionali di politica attiva del lavoro e i Fondi Interprofessionali, nell'ottica della complementarità e della sussidiarietà.

### **Art. 3**

#### **Funzioni regionali in materia di politiche attive**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione in materia di politiche del lavoro e della formazione e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, attuando gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone. In particolare la Regione:
  - a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
  - b) costituisce propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, garantendone una diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;
  - c) promuove, attraverso i centri per l'impiego e le altre articolazioni di cui al Capo XI l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro nonché i servizi riguardanti la ricerca e la selezione del personale e l'utilizzo degli incentivi pubblici;
  - d) individua le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro;
  - e) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate nella Regione;
  - f) stabilisce il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;
  - g) assicura la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, in integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali;
  - h) promuove un'efficiente organizzazione dei servizi per il lavoro;
  - i) garantisce ed assicura la corretta erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al d.lgs. 150/2015 a favore dei lavoratori e delle imprese come definiti ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **Tipologie di intervento**

1. In coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, gli interventi di politica attiva del lavoro si articolano in:
  - percorsi formativi e di istruzione dei giovani, sia per l'accesso al lavoro che per

l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, di cui al Capo II

- sostegno all'inserimento dei giovani disoccupati e inattivi nel mondo del lavoro nonché interventi anche formativi finalizzati a favorire il ricambio generazionale e la trasmissione di impresa tra generazioni di cui al Capo III
- interventi per favorire l'assunzione in Abruzzo di professionalità di elevata formazione di cui al Capo IV
- incentivi all'occupazione e al lavoro stabile di cui al Capo V
- progetti strategici di formazione e di sostegno alle nuove professioni di cui al Capo VI
- Istituzione del contratto regionale di ricollocazione di cui al Capo VII
- incentivi al reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro già percettori di ammortizzatori sociali provenienti da crisi o ristrutturazioni aziendali e sostegno straordinario al reddito delle famiglie di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali di cui al Capo VIII
- misure a favore della creazione d'impresa e dell'autoimpiego di cui al Capo IX
- sostegno alla creazione di nuove opportunità di lavoro attraverso il fondo per il Microcredito e misure di sostegno e consulenza all'autoimpiego di cui al Capo X
- misure organizzative in materia di politiche attive per il lavoro di cui al Capo XI
- interventi di raccordo con le disposizioni europee e nazionali, ed in particolare con le misure riguardanti i percettori di reddito di cittadinanza, di cui all'art. 31

## **TITOLO I**

### **Lavoro per i giovani**

#### **CAPO II**

#### **Programma “Mi formo e torno”**

##### **Art. 5**

##### **Finalità e obiettivi**

1. La Regione Abruzzo promuove il programma “Mi formo e torno” finalizzato a sostenere il rafforzamento del capitale umano mediante la formazione dei giovani, l'acquisizione di competenze specialistiche e l'espletamento di esperienze lavorative al fine di un loro stabile inserimento nel mondo del lavoro, nonché la mobilità dei giovani sul mercato del lavoro nazionale, europeo ed internazionale. Il programma è prioritariamente destinato al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 3.
2. Il Programma persegue i principi di pari opportunità e accessibilità prevedendo specifiche

azioni di sostegno per favorire la partecipazione di persone con disabilità.

## **Art. 6**

### **Destinatari del programma, soggetti proponenti e beneficiari**

1. I destinatari delle attività sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati, residenti in Abruzzo da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda. I beneficiari di cui al comma 2 presentano la domanda, corredata di un programma relativo alle due Fasi di cui al comma 3, sottoscritto da beneficiario e destinatario.
2. I soggetti proponenti il programma di formazione e destinatari del contributo sono imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici, società private, associazioni profit e non profit, cooperative, studi professionali, aziende di coworking e fablab, i cui progetti siano coerenti con gli obiettivi del Programma, e che abbiano sede legale, amministrativa ed operativa in Abruzzo.
3. I progetti sono distinti in due fasi:
  - Fase 1 - da svolgere fuori dal territorio della Regione Abruzzo, in altre Regioni italiane o all'estero;
  - Fase 2 - da svolgere nel territorio della Regione Abruzzo.
1. La Fase 1 deve prevedere un periodo di formazione finalizzato all'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità professionali, attraverso la frequenza di corsi di specializzazione, alta formazione o master presso strutture formative individuate dal proponente e dal destinatario ed espressamente indicate nel programma approvato.
2. La Fase 2 prevede alternativamente:
  - un periodo di stage o work-experience da svolgersi nella struttura del proponente secondo le modalità concordate tra proponente e destinatario, ed espressamente indicate nel programma approvato;
  - l'assunzione del destinatario da parte del proponente, a tempo determinato o indeterminato.
1. Per la realizzazione delle due fasi sono previsti i seguenti contributi: Fase 1 fino a 8.000 Euro; Fase 2 fino a 12.000 Euro così suddivisi: massimo 3.000 Euro per periodi di stage o work-experience; 6.000 Euro per l'assunzione a tempo determinato; 12.000 Euro per l'assunzione a tempo indeterminato; 8.000 Euro a fondo perduto per la realizzazione di progetto di autoimprenditorialità.

## **Art. 7**

### **Procedure attuative**

1. La Giunta regionale con proprio atto definisce le procedure attuative del programma, individuando tempi, modulistica, documentazione, svolgimento delle fasi, modello di

convenzioni, e rendendo disponibile tutta la documentazione su sito web dedicato al programma.

2. L'atto di cui al comma 1 in particolare dovrà definire:
  - le attività a favore del destinatario da svolgersi nella Fase 1, alternativamente tra attività di formazione e work-experience, e nella Fase 2 il reimpiego delle competenze acquisite in ambito occupazionale, di lavoro dipendente o di autoimprenditorialità.
  - le spese ammissibili per le Fasi 1 e 2 e la metodologia di calcolo dei costi,
  - il programma di controllo e monitoraggio e i casi di esclusione o revoca del contributo.

### **CAPO III**

#### **Sostegno all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro**

##### **Art. 8**

##### **Garanzia Giovani**

1. La Regione, attraverso il programma Garanzia Giovani, sostiene misure di contrasto alla disoccupazione giovanile di lunga durata e all'abbandono dei percorsi di formazione ed istruzione.
2. I beneficiari del programma sono giovani residenti nel territorio italiano, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, non occupati né inseriti in percorsi di istruzione o formazione (Neet - Not in Education, Employment or Training).
3. L'attuazione del programma è demandata ad un sistema territoriale di servizi costituito dalla rete regionale dei Centri per l'Impiego e dai soggetti privati accreditati.
4. Con il programma sono finanziate misure l'inserimento al lavoro, per il sostegno all'autoimpiego e imprenditorialità, per l'innalzamento dei livelli di conoscenza e competenza, per l'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale, in conformità alle indicazioni della Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013) e secondo quanto stabilito con il Piano Nazionale di attuazione della Garanzia Giovani.
5. Nell'ambito delle misure del programma finalizzate all'accompagnamento al lavoro, alla formazione professionalizzate e al tirocinio extra-curricolare, la Regione prevede premialità in caso di conclusione di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Il contratto deve essere concluso entro un mese dalla conclusione delle attività di cui al presente comma.
6. La Giunta Regionale con atto di programmazione, previo parere della Commissione consiliare competente, determina le concrete misure attivate, nei limiti della disponibilità degli stanziamenti di bilancio. Per l'attuazione del Programma i Servizi competenti della Giunta predispongono bandi con cadenza almeno annuale, che vengono approvati con delibera della Giunta.

## **Art. 9**

### **Passaggio generazionale e formativo**

1. La Regione promuove interventi volti a sostenere il passaggio generazionale e lo scambio di competenze e conoscenza tra le generazioni. Negli atti di programmazione regionale vengono individuate e definite le modalità e le forme di sostegno ed incentivazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di promozione e di sostegno a interventi che prevedono, sulla base di specifici accordi con le aziende interessate, forme di accompagnamento ed affiancamento al lavoro di giovani neoassunti da parte dei lavoratori che stanno fuoriuscendo dal lavoro.
3. L'intervento di promozione del passaggio generazionale di cui al presente articolo può essere attivato anche nei confronti di contesti aziendali caratterizzati dalla presenza di lavoratori che usufruiscano dell'anticipo pensionistico ai sensi della normativa statale vigente.

## **Art. 10**

### **Trasmissione di impresa e lavoro autonomo**

1. La Regione favorisce la trasmissione generazionale di impresa e di attività professionali non ordinistiche sulla base di programmi ed accordi di settore sperimentali, condivisi con le organizzazioni datoriali e sindacali.
2. A tal fine possono essere attivate le misure di incentivazione di cui al Capo III e VII della presente legge.
3. Ove la trasmissione generazionale di imprese e attività di lavoro autonomo siano accompagnate da specifici progetti di innovazione e incremento di posti di lavoro, gli accordi potranno prevedere l'utilizzo degli incentivi di cui ai Capi IV, V, VI e VIII della presente legge.
4. Le concrete misure attivabili e la definizione delle procedure sono individuate da provvedimento attuativo adottato con delibera della Giunta regionale.

## **CAPO IV**

### **Interventi per favorire l'assunzione in Abruzzo di professionalità di elevata formazione**

## **Art. 11**

### **Programma "Torno in Abruzzo"**

1. La Regione promuove il Programma "Torno in Abruzzo" con la finalità di incentivare il

rientro e la permanenza in Regione di giovani muniti di competenze di elevata formazione, ed integrare le previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi da 706 a 713.

2. Ai datori di lavoro privati con sede operativa in Abruzzo che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3 viene riconosciuto un contributo di Euro 15.000 per ogni annualità per due anni. Per la trasformazione di contratti a tempo determinato già in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge in contratti a tempo indeterminato viene riconosciuto un incentivo di Euro 10.000 per ogni annualità per due anni, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 3 alla data della trasformazione. I contributi di cui al presente comma sono destinati per due terzi al datore di lavoro e per un terzo al lavoratore.
3. Il contributo riguarda le assunzioni relative a residenti in Abruzzo o che trasferiscano la residenza in Abruzzo entro 30 giorni dall'erogazione dell'incentivo, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - a) laurea magistrale conseguita con la votazione di 110 e lode o con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
  - b) dottorato di ricerca, conseguito prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali in Italia o all'estero legalmente riconosciute.
1. L'incentivo è riconosciuto anche per assunzioni con contratto a tempo parziale non inferiore al 50 per cento, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in tal caso l'incentivo è proporzionalmente ridotto.
2. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo di cui al presente articolo effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme.
3. In caso di cumulo della misura prevista dal presente articolo con gli incentivi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi da 706 a 713, il contributo è ridotto del 30%.
4. La Giunta regionale determina le procedure attuative del programma e le eventuali priorità e precedenze in caso le risorse assegnate non siano sufficienti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge.

## **TITOLO II** **Lavoro stabile**

### **CAPO V** **Garanzia Lavoro**

#### **Art. 12** **Programma "Garanzia Lavoro"**

1. La Regione sostiene la creazione di nuova occupazione stabile e la stabilizzazione dei

contratti precari in essere attraverso il programma denominato “Garanzia Lavoro”.

2. Con il programma “Garanzia Lavoro” vengono concessi contributi economici alle aziende per nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato e comunque flessibili e precari a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito nei successivi articoli del presente Capo V.
3. Per l’attuazione del Programma i Servizi competenti della Giunta predispongono bandi con cadenza almeno annuale, che vengono approvati con delibera della Giunta Regionale.

### **Art. 13**

#### **Interventi ammessi al contributo. Esclusioni**

1. Con il programma Garanzia Lavoro possono essere concessi contributi per:
  - nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  - trasformazione dei contratti di lavoro precari a tempo indeterminato.
1. Sono ammesse al contributo esclusivamente le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore al 75% dell’orario normale di lavoro stabilito dal CCNL applicabile; in caso di contratto a tempo parziale, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
2. Il datore di lavoro dovrà garantire per almeno 36 mesi decorrenti dalla data di erogazione del contributo il mantenimento dei livelli occupazionali.
3. La risoluzione del contratto per cause diverse dalla giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ove avvenga nei 36 mesi successivi all’erogazione del contributo ai sensi del presente Capo, comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme già erogate.
4. Il contributo non può essere erogato ai datori di lavoro che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unita' produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione.
5. Le concrete modalità di erogazione ed eventuale revoca sono stabilite con provvedimento della Giunta Regionale nell’ambito dei relativi bandi.
6. La misura del contributo concedibile per ogni assunzione o stabilizzazione è pari a € 8.000 (euro ottomila) annue, per due annualità, per assunzioni di lavoratori dai 18 ai 49 anni; € 10.000 (euro diecimila) annue, per due annualità, per assunzioni di lavoratrici donne e di lavoratori di età superiore ai 49 anni compiuti.

### **Art. 14**

#### **Destinatari e soggetti ammessi**

1. Gli interventi previsti dall'articolo precedente sono ammessi al contributo ove siano rivolti a lavoratori e lavoratrici che :
  - a) hanno compiuto il 18° anno di età;
  - b) sono residenti in uno dei Comuni della Regione Abruzzo alla data della erogazione del contributo;
  - c) sono in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.19 del D.L. n. 150 del 14 settembre 2015, risultante da iscrizione presso un Centro per l'Impiego, da rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità e da sottoscrizione del Patto di Servizio;
  - d) se stranieri, sono in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
  - e) nel caso di trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato o altra forma di lavoro flessibile a tempo indeterminato: sono titolari di un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato o altra tipologia di lavoro flessibile previsto dalla legge, anche part-time, stipulato con lo stesso datore di lavoro che presenta l'istanza per la trasformazione.
2. Possono presentare istanza per la concessione dei contributi i datori di lavoro, professionisti, imprese o aziende del settore privato, compresi gli enti no-profit, organizzati in qualsiasi forma giuridica, con sede operativa nella Regione Abruzzo. Il contributo viene erogato in seguito ad istruttoria positiva dei servizi della Giunta, sulla base di una graduatoria finale approvata con Delibera della Giunta che tiene conto dei criteri di cui all'art. 15 (Premialità) e all'art. 32 (Priorità di intervento).

### **Art. 15 Premialità**

1. Con il provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 12 comma 3, si determinano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, le seguenti premialità:
  - a) ove il contratto, a tempo determinato o indeterminato, consenta al lavoratore di completare il periodo contributivo ai fini pensionistici nel successivo triennio, il contributo è maggiorato fino al 30%;
  - b) per le aziende che hanno sottoscritto gli impegni della Carta di Pescara, il contributo è maggiorato fino al 30%;
  - c) per le assunzioni o stabilizzazioni di lavoratori in aziende con sede operativa nelle “aree interne”, come puntualmente definite ed individuate dai documenti e atti di implementazione della Strategia Nazionale Aree Interne, il contributo è maggiorato fino al 30%;
  - d) per le aziende che in base ad accordo aziendale o di categoria adottano misure di conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro, quali a titolo di esempio non esaustivo asili nido aziendali, flessibilità di turno o di orario, smart working, il contributo è

maggiorato fino al 30%.

### **TITOLO III**

#### **Tutela del lavoro e crisi aziendali**

#### **CAPO VI**

##### **Progetti strategici di formazione e di sostegno alle nuove professioni**

##### **Art. 16**

##### **Formazione a sportello**

1. Al fine di favorire la qualificazione o riqualificazione dei lavoratori, in particolare in settori ad alto grado di innovazione e per i nuovi lavori e professioni, di sostenere il mantenimento dei livelli occupazionali, di prevenire fenomeni di crisi aziendale e di favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi in seguito a crisi aziendali, la Regione concede contributi finalizzati alla formazione a sportello, sulla base di progetti specifici concordati con le parti sociali.
2. I contributi previsti dal presente articolo sono integrativi delle iniziative previste dai Fondi Interprofessionali, al fine di creare sinergie positive nella formazione dei lavoratori e dei piccoli imprenditori. L'integrazione delle misure può anche prevedere la copertura delle spese non coperte dai Fondi Interprofessionali, secondo quanto determinato dalla Giunta con l'atto di cui al successivo comma 5.
3. Gli interventi formativi sono presentati in base ad accordo aziendale o di settore con le associazioni sindacali e datoriali di categoria.
4. Destinatari del contributo o dell'intervento formativo sono imprese di qualsiasi settore e con qualsiasi forma giuridica, purché aventi sede legale o da almeno cinque anni sede operativa nella Regione Abruzzo. Il contributo è concesso sulla base di specifici programmi formativi da espletare presso l'azienda richiedente, altre aziende del settore o enti di formazione accreditati anche non abruzzesi, finalizzati a soddisfare la domanda di formazione, riqualificazione e specializzazione necessari per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la promozione di nuova occupazione presso l'azienda richiedente o con nuove iniziative di autoimprenditorialità.
5. Con atto della Giunta regionale vengono determinati i requisiti per l'ammissibilità delle domande, la documentazione necessaria, le fasi dell'istruttoria e i termini per il loro espletamento e gli importi ammissibili.
6. Con atti predisposti dai competenti uffici regionali, sulla base di delibera di programmazione della Giunta Regionale, verranno verificati e approvati i progetti formativi presentati in coerenza con la programmazione regionale e le risorse del FSE.

**CAPO VII**  
**Contratto regionale di ricollocazione**

**Art. 17**

**Istituzione del contratto regionale di ricollocazione e patto di reimpiego**

1. La Regione adotta il contratto regionale di ricollocazione quale strumento di politica attiva, non cumulabile con altre misure nazionali o regionali, con il quale il lavoratore può richiedere ai centri per l'impiego od ai soggetti accreditati un servizio specifico di accompagnamento al lavoro.
2. Il contratto prevede l'attivazione di un patto di reimpiego tra il beneficiario ed il servizio per l'impiego; l'erogazione del servizio di accompagnamento al lavoro è remunerata all'ente erogatore dell'intervento attraverso un assegno di ricollocazione, il cui importo varia in funzione del profilo personale di occupabilità del lavoratore ed è definito attraverso uno specifico provvedimento di attuazione adottato dalla Giunta regionale.
3. La misura di ricollocazione è attivata a favore dei disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 150/2015, ed è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati a livello regionale o statale nazionale ai sensi della presente legge o dell'articolo 12 comma 2 del d.lgs. 150/2015.
4. Il servizio di assistenza nella ricerca di lavoro, erogato dai Centri per l'impiego e dai soggetti accreditati, garantisce al soggetto richiedente un servizio di accompagnamento al lavoro nel rispetto degli standard previsti dai livelli essenziali delle prestazioni. I Centri per l'impiego e i soggetti accreditati conferiscono le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 23 del d.lgs. 150/2015.
5. La Giunta regionale disciplina la remunerazione di interventi formativi, di apprendimento e di orientamento complementari al percorso di reimpiego di cui al contratto di ricollocazione. La Giunta regionale disciplina altresì misure di raccordo tra il contratto regionale di ricollocazione e le attività dei navigator, come disciplinate dal decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 come convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.

**CAPO VIII**

**Reinserimento dei lavoratori espulsi a causa di crisi o ristrutturazione aziendale e sostegno alle famiglie**

**Art. 18**

**Contributo di reinserimento**

1. La Regione Abruzzo sostiene il reinserimento dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi o di ristrutturazione aziendale attraverso l'erogazione di un contributo denominato "contributo di reinserimento". Il contributo viene erogato a favore delle imprese

che assumono i lavoratori di cui al successivo comma 2.

2. Ai fini del presente articolo, per lavoratori espulsi dal mercato del lavoro si intendono :
  - a) lavoratori inseriti in liste di mobilità collettiva;
  - b) lavoratori interessati da licenziamento collettivo;
  - c) lavoratori interessati da licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

### **Art. 19**

#### **Destinatari e interventi ammessi. Esclusioni**

1. Le tipologie di assunzione interessate dagli incentivi sono i contratti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi; sono ammessi al contributo anche i contratti a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi ove consentano al lavoratore di completare il periodo contributivo ai fini pensionistici.
2. La misura del contributo concedibile è pari a € 10. 000 per contratti di lavoro a tempo indeterminato; è proporzionalmente ridotta per contratti di lavoro a tempo determinato.
3. La risoluzione del contratto per cause diverse dalla giusta causa o giustificato motivo soggettivo, compreso il caso in cui il lavoratore sia sospeso a seguito di crisi o riorganizzazione aziendale, ove avvenga prima del termine contrattuale nel contratto a tempo determinato ovvero nei 24 mesi successivi all'erogazione del contributo per i contratti a tempo indeterminato, comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme già erogate.
4. Le concrete modalità di erogazione ed eventuale revoca sono stabilite con provvedimento della Giunta Regionale nell'ambito dei relativi bandi.

### **Art. 20**

#### **Premialità**

1. Con il provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 19 comma 4, si determinano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, le seguenti premialità:
  - a) ove il contratto, a tempo determinato o indeterminato, consenta al lavoratore di completare il periodo contributivo ai fini pensionistici, il contributo è maggiorato fino al 30%;
  - b) per le aziende che hanno sottoscritto gli impegni della Carta di Pescara, il contributo è maggiorato fino al 30%;

- c) per le assunzioni o stabilizzazioni di lavoratrici donne;
- d) per le assunzioni o stabilizzazioni di lavoratori in aziende con sede operativa nelle “aree interne”, come puntualmente definite ed individuate dai documenti e atti di implementazione della Strategia Nazionale Aree Interne, il contributo è maggiorato fino al 30%;
- e) per le aziende che in base ad accordo aziendale o di categoria adottano misure di conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro, quali a titolo di esempio non esaustivo asili nido aziendali, flessibilità di turno o di orario, smart working, il contributo è maggiorato fino al 30%.

### **Art. 21**

#### **Sostegno straordinario al reddito delle famiglie di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali**

1. La Regione Abruzzo interviene con misure a carattere straordinario e transitorio a sostegno di nuclei familiari in condizioni di particolare difficoltà economica i cui componenti sono coinvolti in procedure di crisi aziendale.
2. Il sostegno potrà essere concesso alle famiglie nelle quali uno o più dei componenti si trovi nelle seguenti condizioni:
  - a) sospensione dal lavoro senza retribuzione a causa di crisi aziendale e
  - b) temporanea difficoltà economica connessa alla attesa della attivazione degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente
1. La Regione individua nei Comuni e nelle Unioni di Comuni i soggetti preposti all'individuazione dei nuclei familiari aventi diritto al sostegno.
2. Il sostegno viene erogato sulla base della valutazione svolta dal Comune o dall'Unione di Comuni, che dà conto dell'azienda in stato di crisi e dell'effettiva e contingente situazione economica dei richiedenti, con particolare riferimento ai bisogni inderogabili e urgenti.
3. Sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 4, il Comune o Unione di Comuni richiede il contributo regionale, allegando per ogni nucleo familiare un piano di sostegno, contenente l'elenco, importo e durata degli interventi previsti.
4. La mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 2 fa decadere il diritto al sostegno, con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
5. La Giunta regionale con atto di programmazione, previo parere della Commissione consiliare competente, annualmente determina le modalità di erogazione dei contributi, nei limiti della disponibilità degli stanziamenti di bilancio. Con lo stesso atto sono indicati i criteri di ammissibilità dei contributi previsti nel piano di sostegno, che dovranno riguardare spese indifferibili ed essenziali, quali a titolo non esaustivo affitto dell'alloggio, utenze domestiche, beni di prima necessità, spese mediche, spese scolastiche e di trasporto.

**TITOLO IV**  
**Lavoro e autimpiego**

**CAPO IX**  
**Programma “Resto in Abruzzo”**

**Art. 22**  
**Obiettivi e finalità**

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di consolidamento e ampliamento dei livelli occupazionali ed integrare le previsioni di cui alla misura nazionale “Resto al Sud”, la Regione Abruzzo persegue la finalità di promozione di nuove imprese di produzione di beni e di servizi nonché le attività di lavoro autonomo attraverso l’attivazione di un programma denominato “Resto in Abruzzo”.
2. La misura è rivolta ai soggetti che non possano accedere alle provvidenze nazionali del programma Resto al Sud per mancanza dei requisiti richiesti, ed in particolare ai soggetti di età superiore a 45 anni i quali:
  - siano residenti in Abruzzo al momento della presentazione della domanda, od assumano l’impegno a trasferirvi la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria;
  - risultino già costituiti, al momento della presentazione della domanda, e comunque successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, o si costituiscano entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria, o entro centoventi giorni in caso di residenza all’estero, nelle seguenti forme giuridiche:
    - a)* impresa individuale;
    - b)* società, ivi incluse le società cooperative e le società tra professionisti
    - c)* liberi professionisti iscritti in albi professionali o annoverabili nelle categorie delle professioni non organizzate di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
1. Sono esclusi i titolari di attività libero-professionali svolte in forma individuale, già titolari di partita IVA per l’esercizio di attività analoga a quella proposta nei tre anni precedenti la presentazione dell’istanza.
2. Sono altresì esclusi i titolari di attività di impresa già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge o beneficiari, nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda, di altre misure di incentivazione per iniziative di autoimprenditorialità.
3. Le società di cui al comma 2, lettera b), possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e che non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.
4. I beneficiari devono mantenere la residenza in Abruzzo per tutta la durata del finanziamento; le imprese, le società e le attività libero-professionali devono avere, per tutta la durata del

finanziamento, sede legale e operativa in Abruzzo, e mantenerla nei tre anni successivi.

5. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

### **Art. 23**

#### **Agevolazioni previste e condizioni**

1. La misura massima del finanziamento erogabile a ciascun richiedente è di 50.000 Euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui all'articolo 4, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 mila Euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis.
2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:
  - 35 per cento a titolo di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
  - 55 per cento a titolo di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito ed assistito da garanzia erogata dalla Fira o da Consorzio Fidi, accreditato al Fondo Centrale di Garanzia (c.d. Confidi Rating), sulla base di una regolamentazione e relativa convenzione approvata con Delibera di Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
3. A richiesta del proponente, il contributo in conto capitale di cui al precedente comma 3 può essere concesso anche in contro interessi sul finanziamento di cui al medesimo comma, fino all'importo del 100% della spesa ammessa.
4. Il contributo è aumentato fino al 30%, nei limiti dell'ammontare massimo di cui al comma 2, ove:
  - i richiedenti di cui all'art. 4 comma 2 siano donne;
  - i richiedenti di cui all'art. 4 comma 2 siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 3;
  - la sede operativa dell'impresa sia stabilita in un Comune delle "aree interne", come puntualmente definite ed individuate dai documenti e atti di implementazione della Strategia Nazionale Aree Interne.
5. Con atto della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati il soggetto gestore della misura, competente alla ricezione, istruttoria e valutazione delle domande nonché alla valutazione sulla sostenibilità tecnica, economica, sociale ed ambientale, e finanziaria del progetto.

6. L'atto di cui al comma precedente stabilisce le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia.
7. Con l'atto di cui al comma 5 la Giunta regionale, nel rispetto dei principi e dei criteri della presente legge, individua i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, nonché le modalità di attuazione della stessa, i limiti e l'ammissibilità delle spese, la documentazione necessaria alla presentazione della domanda, le modalità di controllo e monitoraggio, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
8. Il soggetto gestore, individuato ai sensi del comma 5, pubblicizza su sito internet, con le modalità indicate dalla Giunta Regionale, gli elenchi dei beneficiari suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.

## **CAPO X**

### **Microcredito ed autoimpiego**

#### **Art. 24**

##### **Microcredito**

1. La Regione Abruzzo promuove la diffusione del microcredito, così come normato dall'ordinamento nazionale e dell'Unione Europea, al fine di sostenere iniziative di autoimpresa e start-up, proposte da soggetti non bancabili.
2. La Giunta Regionale è delegata alla stipula di apposita convenzione con l'Ente Nazionale per il Microcredito.
3. Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione eroga un contributo a copertura dei servizi ausiliari al fine di minimizzare il tasso dei finanziamenti erogati ai beneficiari dagli istituti di credito convenzionati con L'Ente Nazionale per il Microcredito.
4. La Giunta Regionale è delegata ad istituire un apposito fondo a valere sulle risorse di cui all'art. 33.

#### **Art. 25**

##### **Supporto e consulenza all'autoimpiego**

1. La Regione sostiene, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi avanzati a supporto della creazione d'impresa e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a sostenere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale ed apprendimento.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove ed organizza nell'ambito delle prestazioni e funzioni dei centri per l'impiego degli sportelli di consulenza ed assistenza all'autoimpiego e promuove la rete con le organizzazioni di impresa, gli incubatori e le Università per l'assistenza alla realizzazione di nuove attività di impresa quale misure di politica attiva e di reimpiego.
3. I servizi di cui al comma 1 includono: presentazione degli strumenti e dei benefici (economici e non) a supporto dello sviluppo dell'idea autoimprenditoriale o dell'iniziativa di autoimpiego; presentazione di informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome, per eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici; informazione sui soggetti presenti nel territorio di riferimento, specializzati in materia di creazione di impresa; informazione sui percorsi specialistici, presenti nel territorio di riferimento, finalizzati a supportare gli aspiranti lavoratori autonomi o imprenditori nel costruire un progetto o un piano d'impresa realizzabile e rispondente ai criteri per poter accedere ai finanziamenti; raccolta delle domande e delle offerte di lavoro autonomo; monitoraggio e registrazione degli esiti delle azioni intraprese dal lavoratore con contatti periodici sia con il destinatario sia con i soggetti specializzati ai quali si è rivolto anche successivamente all'avvio dell'impresa; tutoraggio alla persona impegnata nell'autoimpiego o avvio d'impresa.

#### **Art. 26**

##### **Raccordo con le politiche in materia di formazione**

1. Al fine di favorire il più efficiente incontro tra domanda ed offerta di lavoro, orientare le politiche attive del lavoro, favorire il ricambio generazionale, in sede di programmazione delle attività formative la Regione attribuisce priorità e premialità alla formazione di giovani orientata alle imprese innovative, all'economia della conoscenza e alla sostenibilità, secondo gli indirizzi strategici del piano "industria 4.0", gli obiettivi della Carta di Pescara adottata con DGR 502/2016 nonché la strategia per l'Aquila città della conoscenza e dell'innovazione delineata dall'OCSE nel 2009.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione in sede di indirizzi e programmazione della formazione si avvale del contributo del Comitato Regionale per le politiche del lavoro di cui all'art. 27.

### **TITOLO V**

#### **I servizi per il lavoro**

#### **CAPO XI**

##### **Misure organizzative in materia di politiche attive**

#### **Art. 27**

##### **Comitato regionale per le politiche del lavoro**

1. Al fine di assicurare il coordinamento con le parti sociali e il sistema universitario, scolastico e della formazione professionale regionale, è istituito il Comitato Regionale per i servizi e le politiche del lavoro quale sede concertativa di monitoraggio, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro di competenza

regionale.

2. Il Comitato supporta la Regione nella programmazione degli interventi previsti dalla presente legge e fornisce gli elementi finalizzati a garantire la coerenza e continuità tra i programmi regionali di politiche attive del lavoro e le attività di formazione, orientamento scolastico e lavorativo.
3. Il Comitato si compone dell'Assessore regionale al lavoro e alla formazione professionale, del Direttore generale della Regione Abruzzo o suo delegato, del Direttore del Dipartimento sviluppo economico, politiche del lavoro, dell'istruzione, della ricerca e dell'università, dei soggetti attuatori individuati ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, di rappresentanti del sistema universitario, dell'alta formazione e della ricerca regionale, del mondo scolastico regionale, dei rappresentanti delle parti sociali, e può essere integrato da esperti in materia di politiche attive del lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali.
4. La Regione assicura gli strumenti necessari all'operatività del Comitato. La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita e non comporta oneri aggiuntivi per la Regione.
5. Il Comitato monitora ed aggiorna la strategia di innovazione e di industria 4.0, identificando i settori di specializzazione più promettenti e i domini tecnologici di specializzazione, cui orientare gli investimenti in ricerca ed innovazione, in relazione agli obiettivi di cui alla carta di Pescara e alla strategia per l'Aquila città della conoscenza e dell'innovazione di cui all'art. 1 comma 3.
6. La Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con propria deliberazione definisce la composizione del Comitato di cui al comma 1, secondo criteri di rappresentatività delle componenti di cui al comma 1, e la sua durata che comunque non può eccedere quella della legislatura regionale.
7. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dall'Assessore regionale competente o suo delegato.

## **Art. 28**

### **Strutturazione dei servizi per il lavoro**

1. La Regione, in coerenza con la normativa statale e regionale e con gli atti della programmazione regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio stabiliti dalla normativa statale e regionale, assicura lo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - α) gestione dei Centri per l'impiego, dei servizi per il lavoro, delle politiche attive e dei servizi per il lavoro e dei procedimenti relativi allo stato di disoccupazione, ai sensi del d.lgs. 150/2015;
  - β) gestione dei servizi per il collocamento dei disabili di cui alla l. 68/1999;
  - χ) avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della l. 56/1987;
  - δ) pianificazione operativa ed erogazione delle misure di rafforzamento e di sviluppo della rete dei servizi del sistema regionale per il lavoro, delle misure di politica attiva, di orientamento al lavoro e alla transizione, con particolare riguardo ai disoccupati e inoccupati;

- ε) coordinamento della rete dei servizi per il lavoro e delle politiche per il lavoro;
- ϕ) individuazione di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione con le modalità di cui agli articoli 21 e 22 del d.lgs. 150/2015;
- γ) offerta ed organizzazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge;
- η) promozione e gestione delle attività connesse alle politiche attive del lavoro, previste dalla normativa europea, statale e regionale e ad essa attribuite dalla programmazione regionale, in coerenza con le azioni previste per le politiche di genere, per le politiche a favore dei giovani e di altri destinatari individuati dalla medesima programmazione regionale;
- ι) stipulazione e gestione delle convenzioni con soggetti pubblici e privati nelle materie di cui alla presente legge;
- ϕ) gestione delle procedure di competenza della Regione connesse agli ammortizzatori sociali e di licenziamento collettivo;
- κ) gestione dell'accREDITamento delle agenzie per il lavoro;
- λ) altre attività attribuite dalla Giunta regionale concernenti le politiche attive del lavoro.

### **Art. 29**

#### **Organizzazione dei servizi per le politiche attive**

1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 29, la Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dopo aver acquisito proposte dal Comitato regionale per le politiche del lavoro di cui all'art. 27, promuove una revisione organica della organizzazione e della governance dei Centri per l'impiego e dei servizi per le politiche attive del lavoro.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 dovrà prevedere la costituzione di una struttura regionale idonea a garantire una governance unitaria dei servizi per il lavoro, il coordinamento con Anpal Servizi e il coinvolgimento di tutti i soggetti, pubblici e accreditati, titolari di funzioni di gestione delle politiche attive del lavoro, attingendo anche alle buone pratiche sviluppate da altre Regioni in materia di organizzazione dei servizi per il lavoro.

### **Art. 30**

#### **AccREDITamento dei servizi per il lavoro**

1. La Regione disciplina l'accREDITamento dei servizi per il lavoro, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del d.lgs 276/2003 e dall'articolo 12 del d.lgs. 150/2015.
2. I servizi per il lavoro sono erogati dalla Regione, direttamente e attraverso i propri centri per l'impiego, ovvero dai soggetti accreditati ai sensi del comma 1 che concorrono, nei limiti stabiliti dall'articolo 18 comma 2 del d. lgs. 150/2015, all'attuazione delle politiche del lavoro ed all'erogazione dei servizi.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni generali, finanziarie e finali**

## **CAPO XII**

## **Disposizioni generali**

### **Art. 31**

#### **Misure di raccordo**

1. Ai fini di un efficace attuazione delle misure previste nella presente legge, la Giunta regionale promuove specifiche intese con Anpal nonché l'utilizzo dei Centri per l'impiego, anche mediante l'integrazione di quanto già previsto nella convenzione stipulata il 7 luglio 2019 per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legge n.4/2019, convertito nella legge n. 26/2019.
2. Nel promuovere gli interventi attuativi delle misure previste nella presente legge, la Giunta regionale provvede ad individuare gli interventi di raccordo con le politiche attive del lavoro previste nella disciplina statale riguardanti i percettori del reddito di cittadinanza.

### **Art. 32**

#### **Priorità di intervento**

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge, compatibilmente con la finalità e i destinatari previsti dalle diverse misure, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, la determinazione della Giunta individua priorità di destinazione dei contributi alle seguenti categorie:
  - a) soggetti che abbiano età inferiore ai 35 anni non compiuti o superiore ai 50 anni compiuti;
  - b) soggetti che abbiano reddito non superiore alla seconda fascia ISEE deliberata dall'INPS;
  - c) lavoratori e lavoratrici svantaggiati e molto svantaggiati come definiti dall'art. 2 del Regolamento UE 6517/2014;
  - d) microimprese e piccole imprese come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  - e) aziende che in base ad accordo aziendale o di categoria adottano misure di conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro, quali a titolo di esempio non esaustivo asili nido aziendali, flessibilità di turno o di orario, smart working;
  - f) aziende con sede operativa nelle aree interne, come puntualmente individuate dai documenti ed atti della Strategia Nazionale Aree Interne;
  - g) aziende che hanno sottoscritto gli impegni della Carta di Pescara.

### **Art. 33**

## **Requisiti**

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i datori di lavoro che alla data di presentazione della domanda siano in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, contributivi, assicurativi e assistenziali, con le normative in materia di lavoro a tutela delle categorie protette e dei diversamente abili e nei confronti dei quali negli ultimi 24 mesi non sia stata accertata una o più violazioni di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Si applicano, in quanto compatibili, i principi generali di cui all'art. 31 del d. l.vo 150/2015.

## **Art. 34 Cumulabilità**

1. Salvo diversa espressa disposizione nazionale o comunitaria, i contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili in quanto tra di loro compatibili. Specifici criteri di incompatibilità possono essere individuati in fase di attuazione della presente legge.

## **CAPO XIII Disposizioni finanziarie**

### **Art. 35 Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede:
  - a. attraverso la riprogrammazione delle risorse comunitarie non ancora impegnate del programma operativo FSE Abruzzo 2014-2020 – Asse I e III – iscritte nell'ambito della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale, Titolo 1 e 2, del bilancio regionale 2020/2022 per un importo complessivo di euro 40.112.061,20. A tal fine la Giunta Regionale entro due mesi dall'approvazione della presente legge provvede ad una ricognizione delle risorse ancora disponibili ed ad una loro destinazione di concerto con il Tavolo del Partnerariato di programmazione FSE.
  - b. con la programmazione delle risorse derivanti dai residui degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 148/2015, pari ad euro 34.787.994,00
  - c. con fondi propri che la Regione si riserva la facoltà di destinare compatibilmente con le proprie risorse disponibili in bilancio.

2. Per il triennio 2020-2022, la Giunta regionale provvede agli adempimenti successivi e conseguenti relativi al comma 1 anche con la predisposizione di apposita variazione sul bilancio corrente e, per le annualità successive, attraverso appositi stanziamenti da prevedere annualmente con legge di bilancio.

#### **Art. 36**

#### **Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato**

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, e in particolare con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nei limiti del “de minimis”, ove applicabile, ovvero in seguito a espletamento della procedura di notifica.
2. I provvedimenti emessi dalla Giunta Regionale ai sensi della presente legge ai fini di predisporre modalità e condizioni per la concessione dei contributi dovranno specificare il regime applicabile e le eventuali condizioni per la concessione dei contributi, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio appositamente stanziato che costituisce tetto di spesa.

#### **CAPO XIV**

#### **Disposizioni finali**

#### **Art. 37**

#### **Clausola valutativa**

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta invia una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione e gli obiettivi raggiunti nell'attuazione della presente legge. La relazione viene esaminata dal Consiglio previo parere della competente Commissione consiliare.

#### **Art. 38**

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo – BURAT.